

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3732 DEL 15/12/2021

Servizio Personale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107, comma 3 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale Dirigente dell'Area delle Funzioni Locali – Triennio 2016-2018, sottoscritto il 17.12.2020;

Richiamata la propria determinazione n. 349/2021 del 18.02.2021, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato CCNL si è data attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico che dovevano essere applicati dagli Enti destinatari dopo la stipulazione del Contratto stesso;

Dato atto che non si è applicato l'incremento dell'importo lordo annuo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, a tutte le posizioni dirigenziali, pari a euro 409,50 con decorrenza da 1.01.2018, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CCNL in parola, considerato che era in corso la ricostituzione dei fondi ai sensi dell'art. 4 D.L. 16/2014;

Visto, al riguardo, anche l'art. 56 che stabilisce quanto segue:

▣ al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti;

▣ al comma 2 che le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 09/12/2021 con la quale sono stati ricostituiti i Fondi definitivi per gli anni dal 2004 al 2020, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014;

Considerato, quindi, che per l'anno 2021, è necessario costituire il Fondo definitivo, inserendo le citate risorse di cui all'art. 56, comma 1 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 (1,53% del monte salari 2015);

Richiamato l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di tipo dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto l'art. 11, comma 1 del D. L. 14.12.2018, n. 135 convertito nella Legge 11.02.2019, n. 12, che stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

Preso atto, quindi, che l'importo di cui all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 pari ad euro 3.907,83 non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Dato atto, inoltre, che per l'anno 2021, le somme da liquidare relative all'incremento della retribuzione di posizione (euro 409,50 lordi annui), ammonta ad euro 2.033,85 e che, pertanto, euro 1873,98 sono da destinare alla retribuzione di risultato del 2021 (euro 3.907,83 – 2.033,85);

Preso atto che l'ammontare complessivo delle risorse 2016 è, dopo la ricostruzione, pari ad euro 282.102,15 e che questo importo costituisce il limite per il Fondo dell'anno 2021, prima dell'inserimento delle voci che non rientrano nel limite dello stesso;

Considerato che la formulazione dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non apporta sostanziali modifiche alle modalità di calcolo delle componenti del fondo rispetto a quelle contenute nell'art. 1, comma 236 della Legge 28.12.2015, n. 208 vigente nell'anno 2016 e che, quindi, occorre richiamare i chiarimenti che erano intervenuti dalla Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 51/2011) e dalla Ragioneria Generale dello Stato (Circolari n. 12/2011, n. 16/2012 e nota del 4.9.2013);

Visto, anche, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Ricordato che, sulla base del citato art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013, nel Fondo per l'anno 2015 è stata inserita la decurtazione permanente proporzionale a titolo di dirigenti cessati che era stata effettuata nel Fondo per l'anno 2014, ricostruita in euro 204.388,17;

Preso atto che tale decurtazione, per la sua natura fissa e ricorrente, deve essere allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative nell'apposita tabella di rilevazione delle risorse del Fondo per la contrattazione decentrata (Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15.04.2016);

Considerato, infine, che il Fondo dell'anno 2021, non risulta superiore al Fondo 2016 e che, quindi, non occorre alcuna ulteriore riduzione;

Richiamato, infine, l'art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Richiamato, inoltre, il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D. L. n. 34/2019 che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;

Vista anche la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 pubblicata nella G.U. n. 226 dell'11.09.2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;

Visto, infine, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso al Comune di Roma con nota prot. n. 12454 del 15.01.2021 che, a seguito di richiesta sulla concreta attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, precisa i criteri di calcolo per la quantificazione dell'incremento rispetto al limite per ciascuna assunzione, specificando che i medesimi devono essere effettuati distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, dirigenti e dipendenti;

Dato atto che, ai sensi del citato parere, la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- ▣ Fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (risorse non utilizzate dei Fondi anni precedenti, compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, ecc.);
- ▣ personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del Fondo di cui al punto precedente;

Considerato che il Fondo per l'anno 2018 come certificato dal collegio dei revisori a seguito della ricostruzione dei Fondi dei dirigenti dal 2004 al 2020 e di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 204 del 09/12/2021 ammonta ad euro 282.102,15, pari al limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse 2016, come sopra indicate;

Rilevato, quindi, che il presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza del numero di dirigenti rispetto al numero di quelli in servizio al 31.12.2018 e che, quindi, è necessario determinare le due consistenze, al 2018 e al 2021;

Preso atto che la dotazione edittale del personale dirigente al 31/12/2018 è pari ad otto unità e che nel calcolo dei dirigenti in servizio al 31.12.2018 si considerano, oltre a quelli presenti a tempo indeterminato, anche i dirigenti presenti a tempo determinato destinatari del Fondo per la contrattazione decentrata (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) per un totale pari a 6;

Preso atto che il valore medio pro-capite è pari ad euro 35.262,77 per il personale dirigente derivante dalla divisione tra l'ammontare delle predette risorse ed il numero relativo alla dotazione edittale pari ad otto unità al 31.12.2018 (euro fondo 2018 = 2016 = 282102,15 / num dirigitazione edittale al 2018 pari ad otto unità);

Dato atto che ora è necessario definire i dirigenti in servizio nell'anno 2021 e che il criterio indicato nel citato parere del Mef prot. n. 12454/2021 è quello di prendere in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo, pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio procapite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel Fondo per la contrattazione integrativa;

Atteso che, sempre sulla base del predetto parere, è necessario considerare l'effettiva presenza in servizio, esclusivamente dei dirigenti a tempo indeterminato come sopra precisato, prendendo a riferimento il numero di mensilità in pagamento attraverso l'elaborazione della tabella 12 del Conto Annuale 2021;

Dato atto che, a consuntivo, il numero di dirigenti a tempo indeterminato è pari a 4;

Rilevato, conseguentemente, che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane perciò determinato nel suo originario importo di euro 282.102,15;

Visto, infine, il prospetto contenente il Fondo definitivo per l'anno 2021 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla formale costituzione del Fondo 2021 relativamente al personale dirigente, in via definitiva;

Visto il principio contabile della contabilità finanziaria (punto 5.2 lett. a), nella parte in cui si stabilisce che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente prevista nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce;

Preso atto che le risorse del Fondo per l'anno 2021, trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 58002, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE";

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO";

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto *“Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000”*;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011);

CONSIDERATO CHE in data 07/12/2021 con propria nota si procedeva alla richiesta della certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 108886/2021 del 15/12/2021 è stata rilasciata la certificazione da parte del suddetto Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega alla presente determinazione;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata da parte della scrivente Responsabile del procedimento, dott.ssa Ottavia Matera Dirigente del Servizio Risorse, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 984 del 01/10/2021

D E T E R M I N A

1) Di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa che si intendono qui trascritte, il Fondo definitivo per l'anno 2021 di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il

17.12.2020 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che:

- ▣ è stato rispettato il limite rappresentato dal Fondo 2016 pari ad euro 282.102,15, prima dell'inserimento delle voci che non rientrano nel limite dello stesso;
- ▣ è stata effettuata la decurtazione permanente a seguito delle cessazioni di dirigenti per un importo pari a quella applicata al Fondo 2014 e cioè euro 204.388,17, sulle risorse fisse e continuative;
- ▣ è stata acquisita l'attestazione del Collegio dei Revisori, in data 15/12/2021 con nota prot. n. 108886/2021, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme di legge;
- ▣ il Fondo relativo all'anno 2021 è stato costituito sulla base di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75.

3) Di dare atto, inoltre, che:

- ▣ l'importo complessivo del fondo dirigenti del Comune di Andria ai sensi del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 ammonta ad euro 286.009,98;
- ▣ l'importo di cui all'art. 56, comma 1 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 (1,53% del monte salari 2015) ammonta ad euro 3.907,83 e che non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- ▣ a causa dell'applicazione in aumento dell'importo di cui all'art. 56, comma 1 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 (1,53% del monte salari 2015) è necessario variare in aumento lo stanziamento del capitolo di spesa 58002 per € 3.907,83 procedendo alla decurtazione per la stessa somma dello stanziamento del capitolo di spesa 65000, avente lo stesso macroaggregato, missione, programma e titolo;
- ▣ l'incremento della retribuzione di posizione 2021 (euro 409,50 lordi annui), ammonta ad euro 2.033,85 e che, pertanto, euro 1.873,98 sono da destinare alla retribuzione di risultato del 2021.

4) Di dare atto di quanto segue, relativamente al calcolo del valore medio pro-capite di cui all'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 come da criteri in premessa indicati e che si intendono qui trascritti:

- ▣ il totale dei dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) presenti al 31.12.2018 è pari a 6;
- ▣ l'importo complessivo del trattamento accessorio relativo al Fondo 2018 da prendere a riferimento è pari ad euro 282.102,15;

- ▣ il valore medio pro-capite relativo ai dirigenti ammonta ad euro 35.262,77, calcolato sulla base della dotazione edittale di otto unità al 31/12/2018;
- ▣ il consuntivo dei dirigenti a tempo indeterminato presenti nel corso dell'anno 2021 è pari a 4;
- ▣ non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dirigenti in servizio nell'anno 2021 rispetto al numero di dirigenti in servizio al 31.12.2018;
- ▣ conseguentemente, il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane perciò determinato nel suo originario importo di euro 282.102,15;

5) Di dare atto che:

- ▣ sono rispettati i vincoli sul pareggio di bilancio nei termini del saldo finale di competenza previsto dalla legge di stabilità e le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, nonché la normativa contrattuale vigente;

▣ che le risorse del Fondo per l'anno 2021, trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 58002, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato “FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE”;

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE”, comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato “IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO”;

6) di **IMPEGNARE**, per differenza, nel bilancio di previsione finanziario 2021, i seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 58002, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato “FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI”, per complessivi € 91.717,11;

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE”, per complessivi € 31.555,51 comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato “IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO” per complessivi € 9.203,05;

- 7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
- 8) di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Interni Settore Programmazione economica e finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 9) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 10) di attestare che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;
- 11) di dare atto che si procederà con successiva determinazione a liquidare l'incremento dell'importo lordo annuo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, a tutte le posizioni dirigenziali, pari a euro 409,50 con decorrenza da 1.01.2018 al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CCNL in parola, considerato che non si è proceduto precedentemente a causa della ricostituzione dei fondi in atto ai sensi dell'art. 4 D.L. 16/2014;
- 12) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi C.C.N.L. 17/12/2020;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3732 DEL 15/12/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 .

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

Risorse per il finanziamento del fondo DIRIGENTI COMUNE DI ANDRIA		Incremento %	Monte salari	ANNO 2021
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>SPECIFICHE</i>	<i>%</i>	<i>€</i>	<i>Importi in euro</i>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. A) (POSIZIONE E RISULTATO DI TUTTE LE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER L'ANNO 1998 SULLA BASE DEI CCNL PRECEDENTI)				160.480,33
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. B)				0,00
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. C)				0,00
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. D) = 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 - (INCREMENTO A VALERE DALL'ANNO 2000)	DIRIGENZA ISTITUITA A PARTIRE DALL'ANNO 1999	1,25%	341.445,15	4.268,06
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT.F) decentramento e delega di funzioni				0,00
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 1998 - 2009	Da informazioni i acquisite dagli uffici comunali nessun dirigente con RIA erogata			6.563,28
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 2010/2013	Da informazioni i acquisite dagli uffici comunali nessun dirigente con RIA erogata			4.447,08
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 2014	Da informazioni i acquisite dagli uffici comunali nessun dirigente con RIA erogata			0,00
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 2015	Da informazioni i acquisite dagli uffici comunali nessun dirigente con RIA erogata			0,00
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. I)				810,84
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 2 = 1,2 %monte salari dirigenza anno 1997	DIRIGENZA ISTITUITA A PARTIRE DALL'ANNO 1999	1,20%	341.445,15	4.097,34
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 3				56.710,90
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 3 AUMENTO D.O.				199.926,95
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 4 - <i>Comma non utilizzabile</i>				0,00
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 5 - Incremento quota 6% . Incremento dall'anno 2015 per Vedi nota decurtazione fissa art. 1, comma 6, ccnl 2002			6%	0,00

CCNL 12.02.02 ART. 1, COMMA 3, L. E (RIDUZIONE FONDO € 3.356,97* OGNI UNITA'	Anni 2015/2016 dirigenti in servizio n. 4 - Non risultano soppressi posti dirigenziali in D.O. Comma 6. L'importo di cui alla lett. e) del comma 3 incrementa nuovamente le disponibilità del fondo di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente all'1.9.2001.			-30.212,73
CCNL 22/02/2006 COMMA 1 (AUMENTO € 520 RETR.POSIZIONE)				7.800,00
CCNL 22/02/2006 COMMA 3 (AUMENTO 1,66% MONTE SALARI ANNO 2001 - POSIZ. E RIS.)		1,66%	-	7.246,71
CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 1 (€ 572,00 incremento retribuzione posizione)				
CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 2 (€ 1.144 incremento retribuzione POSIZIONE posti NON coperti)				18.304,00
CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 4 (0,89% MONTE SALARI ANNO 2003 A VALERE DAL 2006)		0,89%	836.847,00	7.447,94
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 1 (€ 478,40 RETRIBUZIONE POSIZIONE)				7.176,00
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 2 (€ 478,40 RETRIBUZIONE POSIZIONE posti NON coperti)				478,40
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 4 (1,39% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 2005 X ANNO 2007)		1,39%	-	
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 4 (1,78% MONTE SALARI ANNO 2005 PER ANNO 2008)		1,78%	788.290,00	14.031,56
CCNL 22/02/2010 ART. 17 (DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL RISULTATO) 1% MS 2005				
CCNL 3.08.2010 ART.5 c. 1 (€ 611,00 ANNUI DALL'ANNO 2009 per incremento retribuzione posizione)				9.165,00
CCNL 3.08.2010 ART.5 c. 2 (€ 611,00 ANNUI DALL'ANNO 2009 per incremento retribuzione di posizione posti NON coperti)				611,00
CCNL 3.08.2010 ART.5 c. 4 (0,73% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 2007 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL RISULTATO)		0,73%	977.760,00	7.137,65
			TOTALE FONDO	486.490,32
			TOTALE DECURTAZIONE ANNO 2014	-204.388,17
			DECURTAZIONE RIA ANNI 2015	0,00
			TOTALE FONDO	282.102,15

	RICONDUZIONE AL LIMITE 2016	0,00
	TOTALE NETTO FONDO DOPO DECURTAZIONE	282.102,15
	Applicazione incremento art. 56 CCNL 17/12/2020 1,53% MS 2015	3.907,83
	Destinato alla R.P.	2.033,85
	Destinato alla R.R.	1.873,98
	TOTALE FONDO 2021	286.009,98
	INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00
	INCENTIVO AVVOCATURA	0,00
<p>SOMME DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 7 DEL d. lgd. 165/2001 (Recupero somme da incarichi a dipendenti dell'ente non autorizzati) Nota MEF n. 22424 del 17/03/2016: ... Cfr Nota richiamata indirizzata a Ospedali Riuniti Ancona: Pertanto, alla luce della predetta circolare, nella considerazione che le poste riferite all'articolo 53 comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001 appaiono assimilabili a servizi resi dal personale in conto terzi, si ritiene che te stesse non debbano essere assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010.</p>		0,00
<p>PRESTAZIONI CONTO TERZI (ANCHE PER PROGETTI COMUNITARI - VEDI RISPOSTA RGS A COMUNE DI BARLETTA) Circolare 12/2011 MEF (Incarichi commissionati e remunerati da terzi estranei all'Amministrazione)</p> <p>(CFR. CIRCOLARE EOL 16,12,2016: le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, gli incrementi di fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea, nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni)</p>		0,00
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - Vedi commento SPONSORIZZAZIONI		0,00
<p>SPONSORIZZAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001</p> <p>Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie ... L'art. 43, tra l'altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa definiscano, all'inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l'altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.</p>		0,00



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- VISTA la proposta di determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane, trasmessa a mezzo pec in data 07/12/2021, avente ad oggetto “*Costituzione definitiva del fondo per l'anno 2021 di cui all'art.57 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sottoscritto il 17.12.2020*”;
- PRESO ATTO che con D.G.C. n.204 del 09/12/2021, l'Ente ha proceduto ad effettuare una ricostruzione dei fondi definitivi per gli anni dal 2004 al 2020 ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 16/2014;
- CONSIDERATO che per l'anno 2021 il Fondo rispetta i dettami di cui all'art.23, comma2 del D.Lgs.75/2017;
- TENUTO CONTO che il fondo incentivante per il personale Dirigente per l'anno 2021 così come determinato, è conforme al dettato dell'art.1, comma 557 della L.296/2006, in tema di contenimento della spesa di personale;

ritiene

che i costi della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 per il personale dirigente, così come rappresentati in narrativa alla citata proposta di determinazione del 07/12/2021 ed attestati dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane, possono ritenersi compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

rilascia

la certificazione sulla proposta di Determinazione redatta dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane.

Andria, 14/12/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Cosimo Cafagna
(firmato digitalmente)

Dott. Paolo G. Brescia

Dott. Giovanni Tancorra